



COMUNE DI TORREGROTTA

Città Metropolitana di Messina

REGOLAMENTO PER ACCEDERE A FONDI PER LE ASSOCIAZIONI ARTISTICHE - CULTURALI - RICREATIVE

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 48 DEL 20/11/1999

ENTRATO IN VIGORE IL 21/02/2000



COMUNE DI TORREGROTTA

Città Metropolitana di Messina



Assessorato allo Sport

**REGOLAMENTO PER ACCEDERE
A FONDI PER LE ASSOCIAZIONI
ARTISTICHE/CULTURALI/RICREATIVE**

Art. 1 - PRINCIPI

Il Comune di Torregrotta, nell'ambito dei propri compiti istituzionali intende promuovere e valorizzare le attività artistiche, intese come forma di capacità espressiva e talento inventivo e ricreativo come forma di svago e di divertimento, delle associazioni operanti sul territorio attraverso l'assegnazione di fondi anche l'utilizzo di protocolli d'intesa sui criteri e sulle modalità organizzative.

Art. 2

Le attività delle suddette associazioni, volte a promuovere interessi nei giovani, mediante eventi artistici quali stages musicali, laboratori teatrali, etc., devono essere programmate e devono assolvere, attraverso la mediazione del momento culturale e del divertimento, un ruolo educativo.

Art. 3

Il Consiglio Comunale, avvalendosi della L.R. 07/03/1997 n. 6 su proposta dell'Assessore al ramo, delibera il Piano triennale di attività per la valorizzazione dei beni culturali ambientali e paesaggistici, promozione turistica ed agro-turistica, manifestazioni ed iniziative promozionali, festività di interesse locale e determina l'ammontare dei fondi da assegnare.

Art. 4

Le associazioni che intendono avvalersi del presente regolamento devono presentare al Sindaco, entro il 30 aprile di ogni anno, i programmi per le attività che si svolgeranno nel periodo estivo ed entro il 30 ottobre di ogni anno per le attività natalizie e del carnevale.

Art. 5 - Modalità di assegnazione

Per avere assegnato una quota del fondo di cui all'art. 1 occorre:

- 1) Relazione dettagliata della manifestazione/i e data di svolgimento;
- 2) Piano finanziario della manifestazione;
- 3) Copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione.

Tutte le istanze dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante.

Art. 6

Entro 30 giorni dalle conclusioni delle manifestazioni le associazioni dovranno presentare:

- 1) Rendiconto finanziario;
- 2) Documentazione delle spese;
- 3) Dichiarazione autenticata del legale rappresentante;

In caso di avvenuta variazione: copia autenticata del verbale di assemblea con le variazioni apportate.

Art. 7

Tutte le istanze verranno esaminate e valutate in ordine cronologica dal Sindaco, dall'Assessore al ramo e dal responsabile di servizio per la parte tecnica i quali verificheranno la ritualità della presentazione e l'osservanza dei termini.

Sono motivi di esclusione:

- Presentazione dell'istanza oltre i termini previsti;
- Mancanza della relazione dettagliata;
- Mancanza dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione.

Art. 8

Per l'assegnazione dei fondi si terrà conto delle seguenti priorità:

- Finalità dell'associazione;
- Qualità e rilevanza delle manifestazione da organizzare;
- Valenza culturale/educativa della manifestazione;
- Eventuali erogazioni di fondi da altre istituzioni pubbliche.

Art. 9 - Liquidazioni

La liquidazione dei fondi sarà subordinata alla presentazione della documentazione di cui all'art. 6. Il responsabile del servizio provvederà alla liquidazione degli importi dovuti previa determina.

Art. 10

L'amministrazione comunale ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa provvederà ogni anno all'affissione all'albo pretorio dell'elenco di tutte le associazioni operanti nel territorio e dell'elenco delle associazioni che hanno beneficiato del fondo assegnato e del suo ammontare.

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le norme generali in materia, comprese quelle relative alla contabilità pubblica, quelle previste da specifiche disposizioni di legge e quelle del vigente ordinamento degli Enti Locali.